

## ARCHIVUM PISTORIENSE

### Paradigmi sociali di fine secolo XII. Un giudice fra fedeltà signorili e radicamento cittadino: alcune note e documenti su Guidone del fu Burnetto

a cura di Giampaolo Francesconi

Il giudice Guidone del fu Burnetto fu attivo a Pistoia nella seconda metà del secolo XII. La sua figura professionale, sociale e patrimoniale emerge solo a tratti, per lampi fugaci. Quel che tuttavia riusciamo a cogliere dalle testimonianze superstiti può rivelarsi di sicuro interesse. In primo luogo per le circostanze archivistiche: il fondo del convento agostiniano di San Lorenzo conserva, infatti, in un arco di circa sette decenni, fra gli anni '70 del secolo XII e gli anni '40 del successivo, una ventina di carte relative a Guidone e ai suoi eredi, per ben tre generazioni. E già questo è un primo aspetto da non sottovalutare: non è, del resto, affatto scontato disporre per questa spanna cronologica di un *corpus* di documenti inerenti ad un singolo gruppo familiare, né a Pistoia né in altre città dell'Italia comunale<sup>1</sup>. Rimane da capire, invece, perché questo manipolo di pergamene sia finito nell'archivio di un ente ecclesiastico, ma questo è un altro discorso sul quale magari potremo tornare.

L'altro motivo di interesse è legato al contenuto di quelle pergamene e a quel che ci consentono di intravedere. La storiografia che si è occupata della Pistoia della prima e della piena età comunale non ha

---

1. Per questi aspetti, anche in una prospettiva problematico-metodologica, si rimanda a P. GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto, Cisam, 2001, pp. 237-247. Si vedano, inoltre, le più recenti considerazioni di R. BORDONE, *I ceti dirigenti urbani dalle origini comunali alla costruzione dei patriziati*, in R. BORDONE, G. CASTELNUOVO, G.M. VARANINI, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 37-120, pp. 65-75.

mancato di rilevare la necessità di una più approfondita conoscenza del tessuto sociale urbano, di una più compiuta definizione dei profili e della composizione dei ceti eminenti cittadini: è questo, conviene ricordarlo, un limite prima documentario e poi anche storiografico, nonostante quel che si è fatto e si va facendo per colmarlo<sup>2</sup>. È del tutto evidente che non sarà questa l'occasione per rimediare a quel limite: ci si limiterà piuttosto ad offrire qualche materiale e qualche spunto di riflessione ad un dibattito tutt'ora aperto sulla fisionomia sociale del primo Comune, per meglio comprendere i caratteri, il radicamento e la connotazione socio-patrimoniale degli uomini che furono protagonisti della fase consolare-podestarile.

Il ruolo delle aristocrazie signorili nella società cittadina dell'Italia centrosettentrionale e quello dei ceti dediti al commercio nel quadro dello sviluppo urbano sono alcuni dei motivi più ricorrenti di un dibattito che, a partire dalla metà degli anni Settanta, ha animato la medievistica negli ultimi decenni. Le origini dei Comuni e il loro profilo sociale hanno rappresentato, pur con un interesse discontinuo, un terreno privilegiato di studio, di confronto e persino di polemica. Le letture e le interpretazioni sono mutate in relazione ai contesti culturali, agli stimoli che provenivano da scuole storiografiche anche molto distanti – basti pensare alla presenza di studiosi tedeschi e francesi – agli stessi condizionamenti ideologici. Difficile, se non impossibile, seguire un dibattito di una tale ampiezza e complessità. Solo qualche nome, per fissare i momenti salienti di una *querelle* storiografica tanto vasta e condizionante. Dal saggio einaudiano di Philip Jones sulla «leggenda della borghesia»<sup>3</sup>, al fondamentale lavoro di Hagen Keller sul ruolo della nobiltà signorile nella società cittadina dell'Italia padana<sup>4</sup>, al recentissimo studio di Jean Claude

2. D. HERLIHY, *Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento. 1200-1430*, Firenze, Olschki, 1972, pp. 205 sgg.; N. RAUTY, *Società e istituzioni*, in *Storia di Pistoia*, II, *L'età del libero Comune*, a cura di G. Cherubini, Firenze, Le Monnier, 1998, pp. 1-40; G. FRANCESCONI, «*Districtus civitatis Pistorii*». *Strutture e trasformazioni del potere in un contado toscano (secoli XI-XIV)*, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2007, pp. 13-26. È in preparazione all'Università di Firenze una tesi di dottorato (ciclo XXII) da parte di Piero GUALTIERI, sul tema *Pistoia nel Duecento (1180-1306). Società e istituzioni*.

3. P. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale: il mito della borghesia*, in IDEM, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino, Einaudi, 1980, pp. 3-189.

4. H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, Torino, Utet, 1995.

Maire Vigueur sul peso dei *milites-cives* ai vertici del primo Comune sono venuti delineandosi gli snodi più importanti di una stagione storiografica decisiva<sup>5</sup>. E solo per limitarsi ai contributi di più ampio respiro geografico e problematico: il quadro potrebbe altrimenti allungarsi eccessivamente, per quanto non siano da omettere almeno le indagini puntuali e le riletture interpretative di Giovanni Tabacco, di Renato Bordone, di Pierre Racine, di Gabriella Rossetti, di Andrea Castagnetti, di François Menant, di Gerard Rippe<sup>6</sup>. L'acquisizione di fondo, con tutte le sue sfumature e le sue revisioni, è stata quella di aver riconosciuto una funzione via via crescente ai protagonisti dell'eminenza rurale – piccoli e grandi signori comitatini – nel rinnovamento delle forme politiche cittadine dallo scorcio del secolo XI in poi. Il rapporto fra aristocrazie e Comuni così rivitalizzato è entrato con forza, soprattutto con Keller, nelle indagini locali e nelle verifiche regionali del modello. La diffusione del modello stesso e le sue numerose decostruzioni hanno quindi consentito di meglio inquadrare quella molteplice morfologia di raccordi fra episcopati e

5. J.C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia medievale*, Bologna, Il Mulino, 2004. A partire dal quale merita di essere richiamata anche la ricca discussione che si è tenuta a Prato il 12 ottobre 2005 da parte di Mario Ascheri, Enrico Artifoni e Giuliano Milani e poi edita in *Il governo delle città nell'Italia comunale. Una prima forma di democrazia?*, «Bollettino Roncioniano», VI, 2006.

6. In un dibattito che è stato davvero troppo ampio ci limitiamo a richiamare alcuni interventi di G. TABACCO, *Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale*, «Studi medievali», XV-1, 1974, pp. 1-24; IDEM, *Nobili e cavalieri a Bologna e a Firenze fra XII e XIII secolo*, «Studi medievali», XVII-1, 1976, pp. 41-76; IDEM, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella res publica comunale*, in IDEM, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 397-427; IDEM, *Recensione a H. KELLER, Adelsberrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien: 9. bis 12. Jahrhundert*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1979, pp. xiv-464, «Rivista storica italiana», 93, 1981, 3, pp. 852-855, ora in IDEM, *Medievistica del Novecento. Recensioni e note di lettura*, II, (1981-1999), a cura di P. Guglielmotti, Firenze, University Press, 2007 («Reti Medievali E-Book», 5), pp. 467-470. Si vedano poi, limitandoci all'essenziale, di R. BORDONE, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino, 1987; di P. RACINE, *Plaisance du Xe à la fine du XIIIe siècle*, 3 voll., Lille-Paris, 1979; di G. ROSSETTI ET ALIA, *Pisa nei secoli XI e XII: formazione e caratteri di una classe di governo*, Pisa, Pacini, 1979; di A. CASTAGNETTI, *Fra i vassalli: marchesi, conti, capitanei», cittadini e rurali*, Verona, Libreria editrice, 1999; di F. MENANT, *Campagnes lombardes au Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Roma, École Française, 1993; di G. RIPPE, *Commune urbaine et féodalité en Italie du Nord: l'exemple de Padoue (Xe siècle-1237)*, «Mélanges de l'École française de Rome», 91, 1979-2, pp. 659-697; IDEM, *Dans le Padouan des Xe-XIe siècles: évêques, vavasseurs, «cives»*, «Cahiers de civilisation médiévale», XXVII, 1984, pp. 141-150.

primo ceto dominante comunale, fra aristocrazia e città, fra egemonie signorili del contado e dominio politico urbano<sup>7</sup>.

In una recente rassegna storiografica Paolo Grillo, nel ripercorrere le fasi salienti del dibattito cui si è accennato, ha ridiscusso il rapporto fra cittadinanza e nobiltà, ha sottoposto a critica quello che per Keller poteva essere identificato come il «modello milanese» e proposto la presenza di una «doppia aristocrazia» per il capoluogo lombardo: la presenza attiva, cioè, alle origini di Milano di un gruppo di nobili radicati in città, in dipendenza vassallatica dall'arcivescovo ma ben distanti politicamente e socialmente dai *domini* del contado<sup>8</sup>. I promotori delle istituzioni comunali milanesi, a parere di Grillo, sarebbero stati, dunque, i membri delle grandi famiglie cittadine, che operavano come giudici e come *leaders* militari e che erano riusciti ad inserirsi altrettanto rapidamente nei circuiti del funzionariato comunale, in qualità di podestà. È venuta così a profilarsi per Milano, ma anche per realtà più piccole come Vercelli, Bergamo, Como, Piacenza<sup>9</sup>, la presenza di due aristocrazie, una urbana e una rurale fortemente differenziate nei loro ambiti d'azione, d'interesse e nell'autocoscienza del proprio ruolo e della propria funzione pubblica<sup>10</sup>. Saremmo tentati di dire che al «modello» kelleriano si è più di recente aggiunto un contro modello che vuole una netta distinzione nelle sfere d'azione e nella partecipazione alla

7. Significativo quanto scriveva una ventina d'anni fa Giorgio Chittolini: «Le città si erano presentate, già agli albori della vita comunale, come luoghi di coagulo e di polarizzazione di ceti e interessi non solo mercantili o artigiani, ma anche fondiari, signorili, feudali: ceti che ebbero parte larghissima e anzi preponderante nel processo di formazione e di consolidamento del comune. Da questa pluralità di funzioni e di poteri, così come di gruppi sociali, con connotazioni urbane e rurali contemporaneamente, derivò alle città italiane un carattere non di contrapposizione, ma di larga simbiosi con la campagna circostante» (G. CHITTOLINI, *Città e stati regionali*, ora in IDEM, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano, Unicopli, 1996).

8. P. GRILLO, *Aristocrazia urbana, aristocrazia rurale e origini del Comune nell'Italia nord-occidentale*, «Storica», 19, 2001, pp. 75-96, p. 93.

9. A. DEGRANDI, *Vassalli cittadini e vassalli rurali nel vercellese del XII secolo*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCI, 1993, pp. 5-45; F. MENANT, *Bergamo comunale: storia, economia e società*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni*, II, *Il Comune e la Signoria*, a cura di G. Chittolini, Bergamo, Istituto di studi e ricerche, 1999, pp. 15-181; P. RACINE, *La nascita del comune*, in *Storia di Piacenza*, II, *Dal vescovo conte alla signoria (996-1313)*, Piacenza, Cassa di Risparmio, 1984, pp. 107-124; IDEM, *L'évêque et l'essor du gouvernement communal: le cas de Plaisance (1090-1183)*, in *Città e territori nell'Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, a cura di G. Chittolini, G. Petri Balbi, G. Vitolo, Napoli, Gisem, Liguori, 2007, pp. 139-154.

10. GRILLO, *Aristocrazia urbana*, pp. 95-96.

vita pubblica del primo Comune per le aristocrazie rurali e per quelle urbane. Sarà pur bene notare che non sarà mai troppa la cautela in un terreno così mobile: rigidità e fluidità potrebbero essere, infatti, i due punti estremi di un dibattito storiografico dai contorni sfuggenti e dalle molteplici varianti locali. Allo stesso tempo varrà la pena tenere per fermo almeno qualche tratto comune: «il ruolo mai passivo e catalizzante della città»<sup>11</sup> a prescindere dalla fisionomia sociale delle *élites* politiche, la sua capacità, in altre parole, di plasmare in una prospettiva nuova gli stessi protagonisti delle istituzioni; l'apertura e la permeabilità del ceto dirigente cittadino ad apporti sociali e profili anche molto eterogenei<sup>12</sup>; la distinzione nella produzione del reddito tra le nobiltà urbane e quelle rurali, per quanto ispirate a comuni stili di vita di matrice cavalleresco-cortesi<sup>13</sup>.

Guidone del fu Burnetto può rappresentare una piccola tessera in un mosaico così ampio e policromo. Una tessera, tuttavia, che può lasciarci intravedere scenari più ampi nel frammentato panorama sociale urbano di Pistoia sullo scorcio del secolo XII. Il nostro giudice, lo si è accennato, appare in modo episodico, ma in misura significativa rispetto alla media dei suoi concittadini della stessa condizione sociale: di lui non riusciamo a sapere molto, non saremmo in grado di immaginare una sua possibile biografia e nemmeno il quadro complessivo della sua attività professionale e della sua esatta provenienza familiare. Ben difficile andare oltre un «un ritratto possibile»<sup>14</sup>. Purtuttavia quel che riusciamo a sapere pare assumere la forza della sintesi. La forza della sintesi e della comprensibilità. La relativa continuità con

11. BORDONE, *La società cittadina del Regno d'Italia*, p. 184

12. F. MENANT, *L'Italie des comune (1100-1350)*, Paris, Belin, 2005, pp. 23 sgg. Su questi argomenti è tornato Renato Bordone, in una sintesi recentissima, in cui è stato ribadito come tutti i patteggiamenti in atto fra élites sociali di provenienza diversa fossero poi in realtà orientate verso l'assunzione di una «comune mentalità cittadina» (R. BORDONE, G. SERGI, *Dieci secoli di medioevo*, Torino, Einaudi, 2009, p. 154).

13. R. BORDONE, *Introduzione* in R. BORDONE, G. CASTELNUOVO, G.M. VARANINI, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. VII. E ancora su questo punto è tornato recentissimamente ribadendo che «la *militia* ... può comprendere membri che esercitano anche libere professioni, che non hanno pre lo più prerogative signorili sugli uomini, ma che in ogni caso esercitano uno stile di vita cavalleresco-cortese comune anche alle aristocrazie rurali, traendo tuttavia (a differenza di quelle) profitti dall'economia di scambio cittadina» (BORDONE, SERGI, *Dieci secoli*, p. 278).

14. Mutuo qui indebitamente il titolo e l'assunto metodologico di fondo del bel libro di R. MUCCIARELLI, *Piccolomini a Siena XIII-XIV secolo. Ritratti possibili*, Pisa, Pacini, 2005.

cui prima Guidone e poi i suoi eredi compaiono nelle carte sono sufficienti ad indicare un cosmo sociale con i suoi attori, il loro profilo professionale, le fonti della loro ricchezza, la ramificazione dei loro interessi economici.

Le prime notizie che abbiamo del nostro giudice sono relative al suo progressivo e imponente radicamento urbano: tra il luglio del 1176 e il giugno del 1177, infatti, Guidone fu destinatario di quattro atti con cui venivano lui alienati beni mobili in città, nella zona di porta Sant'Andrea, detta anche porta Putida, a ridosso dell'antico percorso delle mura cittadine. Si trattava di un complesso insediativo di una certa importanza, costituito da *unum casamentum cum casa super se et unum voitinum iuxta eandem casam in porta Putida positum*<sup>15</sup>, accresciuto in seguito da altre unità abitative attigue

*unum casamentum qui fuit cellarium comitisse Mactilde cum curte que est ante predictum casamentum et cum provio et asio ad ipsum casamentum et curtem pertinentes quod casamentum et curte est positum prope portam que dicitur Putida*<sup>16</sup>.

Di Guidone sappiamo, intanto, quale fosse l'entità dei suoi beni urbani, la zona in cui s'insediò con la famiglia, più difficile capire se da altra zona della città o, come pare più probabile, da qualche località della campagna circostante, e le modalità di questo inserimento. Non sfugge nemmeno, va da sé, il suo profilo socio-professionale: era un giudice, uno *iudex*, un esperto di diritto, cioè, che grazie alla formazione giuridica poteva rientrare in quella ristretta *élite* che deteneva il monopolio delle più importanti funzioni giudiziarie: dall'avvocato presso i tribunali del suo Comune, alle cariche di giudice presso i tribunali minori, alle mansioni di consigliere tecnico-giuridico delle autorità politiche<sup>17</sup>. Di questa sua più che probabile attività non rimane però alcuna traccia: non possiamo andare oltre la sfera delle ipotesi. Ed entro la stessa sfera dovremmo collocare anche la sua eventuale

<sup>15</sup> Archivio di Stato di Firenze (in seguito ASF), *Diplomatico, Convento di S. Lorenzo di Pistoia*, 1176 luglio 16 (cfr. Appendice, doc. 1).

<sup>16</sup> ASF, *S. Lorenzo*, 1176 ottobre 1 (cfr. Appendice, doc. 4).

<sup>17</sup> J.C. MAIRE VIGUEUR, *Gli «iudices» nelle città comunali: identità culturale ed esperienze politiche*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1994, pp. 161-176, p. 161.

partecipazione pubblica alla vita delle istituzioni comunali: ci sfugge del tutto, seppur sia da ritenersi, come ha scritto Jean Claude Maire Vigueur, che «gli *iudices* appartengono incontestabilmente a famiglie consolari» e dunque provenienti dai ranghi della *militia* comunale<sup>18</sup>. Siamo così di fronte ad personaggio dell'eminenza culturale e sociale della Pistoia di fine Millecento, ben radicato in città e oltremodo in grado di mantenere legami con la campagna. Legami dalla natura mutevole e diversificata: con la rendita fondiaria, col controllo degli uomini, con una delle più importanti famiglie signorili nella Toscana di allora: i conti Guidi.

Proprio il legame con la grande compagine comitale guidinga pare assumere un peso di tutto rispetto nella biografia di Guido *iudex*. I conti Guidi, infatti, parrebbero non soltanto gli autori dell'investitura *in feudum* dei cospicui beni che Guidone ottenne nella zona di porta Sant'Andrea<sup>19</sup>, ma potrebbero aver rappresentato il nucleo di potere signorile alla cui ombra il padre del nostro giudice avrebbe consolidato una posizione di rilievo nell'eminenza sociale di castello<sup>20</sup>. Il condizionale è d'obbligo in assenza di più chiari e definiti legami di discendenza. Negli anni compresi fra il 1135 e il 1147, ad ogni buon conto, compare in qualità di *bonus homo*, di testimone degno di fede in alcuni atti della canonica cittadina di San Zenone un certo *Burnectus filius Rustici de Groppore*<sup>21</sup>. Il profilo e il periodo in cui Burnetto fu attivo nel castello di Groppoli sembrano plausibili con la paternità del giudice Guido: non solo Burnetto di Rustico aveva assunto un qualche ruolo eminente nella dinamica sociale rurale della valle del Vincio, ma

18. *Ibidem*, pp. 166-168. Cfr. inoltre IDEM, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 424.

19. ASE, S. Lorenzo, 1176 ottobre 1 (cfr. Appendice, docc. 3 e 4).

20. Sulle origini, le caratteristiche e il ruolo del cetto medio in tanti castelli e centri minori dell'Italia comunale, seppur rivolti ad un periodo leggermente più tardo, si vedano i recenti contributi di G. CHERUBINI, *Certaldo e la borghesia castellana. Nota su un tema di storia comunale toscana*, «Rivista di storia dell'agricoltura», XLII, 2002, pp. 3-11; G. PINTO, *La "borghesia di castello" nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XV). Alcune considerazioni*, in *Città e territori nell'Italia del Medioevo*, pp. 155-170. In una prospettiva più ampia si rimanda agli atti del XXVII convegno di Flaran *Les Élités rurales dans l'Europe médiévale et moderne*, Études réunies par François Menante et Jean-Pierre Jessenne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2007.

21. Regesta Chartarum Pistoriensium (in seguito RCP), *Canonica di S. Zenone. Secolo XII*, a cura di N. Rauty, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1995, 414, 1135 marzo 6; 428, 1140 gennaio; 430, 1140 marzo; 454, 1147 agosto 25.

potrebbe aver saldato quei legami, con ogni probabilità vassallatici, con i canonici della cattedrale e con i conti Guidi, due delle compagini signorili che avevano interessi, beni e uomini in quella porzione non lontana dalla città del contado pistoiese<sup>22</sup>, che poi avrebbero fruttato al figlio un rapporto privilegiato per l'inserimento nella società cittadina. Se le nostre ipotesi si rivelassero corrette sembrerebbe di poter dire che Burnetto fosse il tipico esempio di quelle scalate sociali onorevoli nelle fila della vassallità signorile che nel secolo XII caratterizzarono una buona parte della società rurale dell'Italia centrosettentrionale<sup>23</sup>. Quel che sappiamo di lui non ci consente di andare oltre, se non per rilevare che Burnetto di Rustico doveva sì essersi ritagliato uno spazio di qualche rilievo, ma non doveva con ogni probabilità aver assestato grandi fortune. Al figlio doveva aver lasciato soprattutto la rete e i legami di fedeltà: in altre parole, le buone conoscenze con i detentori della ricchezza, del potere e dell'influenza sociale.

Su quelle basi poi Guido doveva aver fatto il resto: dagli studi giuridici, allo spostamento in città, al più che probabile ruolo nelle istituzioni comunali. Gli anni Settanta del secolo XII furono, del resto, a Pistoia un momento di snodo importante nella definizione degli assetti istituzionali e nel ricambio ai vertici della società cittadina: alla più compiuta struttura degli organi e delle magistrature dovette corrispondere un rinnovamento del ceto dirigente della tarda età consolare. È attorno alla figura di Guido che pare, dunque, condensarsi il passaggio più significativo di questo casato. Fu lui l'uomo che cambiò le sorti della famiglia: dall'insediamento, allo statuto professionale, al profilo sociale, alla diversificazione della ricchezza. I suoi due figli, e lo vedremo, Ventura e Buonaguida danno l'impressione di aver mantenuto, piuttosto che accresciuto. Non di meglio sembrano aver fatto i nipoti Guido e Iacopo. E sia Guido, sia i suoi eredi tennero sempre vivi i legami con la campagna. La professione giuridica e la residenza urbana non fecero, infatti, venire meno il tratto rurale del

---

22. FRANCESCONI, «*Districtus civitatis*», pp. 3-32.

23. Su questa complessa tematica dell'evoluzione sociale e parentale del secolo XII si rimanda al recente contributo di F. LEVEROTTI, *Famiglia e istituzioni nel Medioevo. Dal tardo antico al rinascimento*, Roma, Carocci, 2005, pp. 73-83. Rimangono ancora fondamentali le pagine di C. VIOLANTE, *Le strutture familiari, parentali e consortili delle aristocrazie in Toscana durante i secoli X-XII*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, Atti del I Convegno (Firenze, 2 dicembre 1978), Pisa, Pacini, 1981, pp. 1-58.

nostro giudice, così come dei ceti eminenti cittadini pistoiesi della prima e della piena età comunale. Gli uomini di governo e di potere, insomma, della nostra città mantennero sempre un rapporto saldo con il *districtus* e le sue risorse: era un'aristocrazia, come abbiamo scritto altrove, dal doppio volto, urbano e rurale, nei canali di crescita, nello stile di vita, nelle fonti della ricchezza<sup>24</sup>. E questo valeva anche per le compagini familiari più importanti come i Panciatichi, i Cancellieri, i Tedici.

La residenza era in città, ma lo sguardo era sempre rivolto oltre le mura. Così nel 1191 Guido del fu Burnetto ricevette da Travaglio del fu Salomone alcuni beni nella zona di Popiglio in occasione del matrimonio di Ventura con la figlia di quest'ultimo<sup>25</sup>; in questa zona della montagna gli interessi dovevano essere di una qualche consistenza come si evince dalla confessione resa, nel dicembre del 1208, da un tal Bonomo *de Pupilio*, il quale dichiarò che stava *pro homine et habitante et colono Venture filii Guidonis iudicis et uxoris eius filie quondam Travallii*<sup>26</sup>. Parimenti significativi furono gli acquisti di terre che Ventura di Guidone fece nel 1209 a Camaiano<sup>27</sup>, vicino a Casale, sulle propaggini del Montalbano e a Spignana, nell'alta val di Lima, nel 1232: in quest'ultimo caso doveva trattarsi di un trasferimento cospicuo dei beni che erano stati di Bonaffede del fu Paiusa<sup>28</sup>. Siamo di fronte, pertanto, nel caso di Guidone e dei suoi figli ad un gruppo parentale, così tipico delle morfologie sociali della nostra città, che dal doppio canale delle risorse agricole e signorili e da quelle dell'economia cittadina – in questo caso a partire dall'eminenza della professione giuridica – era riuscito a collocarsi nel novero di quelle famiglie eminenti che parteciparono al consolidamento delle istituzioni comunali sul tornante fra i secoli XII e XIII. Ancor più significativo, per certi aspetti, nella misura in cui non si trattava di uno dei gruppi familiari più importanti per tradizione, ascendenza e ricchezze, ma di uno dei profili medi che ingrossarono le file della *militia*.

24. *Ibidem*, p. 14.

25. ASF, S. Lorenzo, 1191 agosto 26 (cfr. Appendice, doc. 6).

26. ASF, S. Lorenzo, 1208 dicembre 18 (cfr. Appendice, doc. 8). Una lite con un colono che vide coinvolto Ventura fu, invece, arbitrata dal vescovo Soffredo il 5 febbraio 1218 (ASF, S. Lorenzo, 1218 febbraio 5).

27. ASF, S. Lorenzo, 1209 settembre 30, (cfr. Appendice, doc. 9).

28. ASF, S. Lorenzo, 1232 settembre 15.

I membri della *militia* comunale, pur fra differenze marcate in quelle che potevano esserne le origini, matenevano tuttavia alcuni caratteri comuni di immediata riconoscibilità: sia per quel che concerneva lo stile di vita, sia per quel che riguardava il sistema dei valori di riferimento. E, come è stato scritto, basterà ricordare la propensione per la cultura del conflitto e per i valori e gli ideali della coesione familiare<sup>29</sup>. I *milites* tendevano a distinguersi dal resto dei *cives* e a marcare questa distinzione anche nel tessuto urbano. Esisteva, in altre parole, una topografia del riconoscimento sociale. E così gli appartenenti alla *milita* vivevano quasi sempre nel cuore della città, in residenze molto vicine le une alle altre, al punto da egemonizzare lo spazio edificabile di alcune parrocchie centrali<sup>30</sup>. Il potere e la preminenza sociale divenivano anche egemonia dello spazio urbano. Una trama di relazioni sociali, politiche e urbanistiche che è stata ben studiata per Cremona, per Pisa, per Genova, per Verona e più di recente anche per Mantova<sup>31</sup>, e che come ha scritto Christiane Klapisch-Zuber, per il Due e il Trecento, doveva soddisfare il bisogno dei Grandi di esprimere la loro forza e la loro potenza, in modo che fosse facilmente riconoscibile da tutti: «la presenza dei magnati s'impone alla vista di tutti, abita il passato e il presente della città, riempie le leggende e le cronache, segna lo spazio»<sup>32</sup>.

Una logica insediativa e di coesione del lignaggio che sembra aver segnato anche l'inserimento urbano del giudice Guido. Quella logica che a Pistoia come altrove, e basterebbe richiamare tra le molte alcune attestazioni processuali di *milites* veronesi degli anni a cavallo fra i

29. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini*, p. 359.-+

30. *Ibidem*, p. 360.

31. U. GUALAZZINI, *Ricerche sulla formazione della «città nova» di Cremona dall'età bizantina a Federico II*, Milano, Giuffè, 1982; G. GARZELLA, *Pisa com'era: topografia e insediamento dall'impianto tardo antico alla città murata del secolo XII*, Napoli, Gisem, Liguori, 1990; L. GROSSI BIANCHI, E. POLEGGI, *Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova, Sagep, 1979; A. GROHMANN, *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale. La «Libra» di Perugia del 1285*, Roma, École française, 1986; G.M. VARANINI, *Torri e casetorri a Verona in età comunale: assetto urbano e classe dirigente*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV*, Bologna, Cappelli, 1988, pp. 173-249; G. GARDONI, *Fra torri e «magna domus». Famiglie e spazi urbani a Mantova (secoli XII-XIII)*, Verona, Libreria, Universitaria Editrice, 2008.

32. C. KLAPISCH-ZUBER, *Ritorno alla politica. I magnati fiorentini 1340-1440*, Roma, Viella, 2009, p. 72.

secoli XII e XIII<sup>33</sup>, voleva la costruzione di torri e di case-torri come uno degli elementi distintivi del ceto dirigente cittadino dell'età comunale. La progressione insediativa di Guido del fu Burnetto, in questo senso, assume un rilievo significativo. Pur in mancanza, infatti, di una documentazione sistematica ed abbondante quel che riusciamo a cogliere di questo processo consente di risalire al rapporto difficile e complesso fra assetto urbano e dislocazione topografica della classe dirigente pistoiese. Alla metà degli anni Settanta del secolo XII Guido ricevette in tenimento un casamento nella zona di porta Putida che fu accresciuto, nel giro di pochi anni, da altri edifici, fra cui il *cellarium* della contessa Matilde: si trattava, con tutta evidenza, di beni dei conti Guidi ancora ben presenti in città sin dentro la seconda metà del Millecento. Il rapporto di fedeltà con la famiglia comitale aveva consentito al nostro giudice un rapido e ben strutturato radicamento in città: i Guidi erano stati il motore della crescita sociale in campagna e insieme il tramite per l'ingresso fra le mura urbane. E per di più in una zona centrale della *civitas* comunale, a ridosso della prima cerchia di mura: una zona, peraltro, con una maglia insediativa signorile, di edifici in pietra e di torri come si evince dalle confinazioni con una torre detta Carbonatica<sup>34</sup>. Le residenze di Guido e dei suoi eredi erano, insomma, di tutto rispetto e per quanto non si abbia la menzione di torri prima d'inizio Duecento è plausibile ritenere che<sup>35</sup>, come è stato rilevato per Mantova, «il rapporto esistente fra torre e *casamenta* – possa dirsi – di complementarità, poiché più di un indizio induce a ritenere che l'importanza e la stessa fruibilità della torre fossero strettamente corredate alla loro presenza»<sup>36</sup>. Quei beni sarebbero stati poi accresciuti dal figlio Ventura, con l'acquisto di un altro casamento nella parrocchia di San Giusto e di alcuni terreni a ridosso delle vecchie mura urbane<sup>37</sup>. Un quadro immobiliare e patrimoniale, dunque, importante che, alla metà degli anni Venti del Duecento, sarebbe però divenuto motivo

33. VARANINI, *Torri e casetorri a Verona*, p.175.

34. Cfr. in Appendice, i docc. 1, 2, 3, 4.

35. ASE, *S. Lorenzo*, 1216 ottobre 25: si tratta dell'atto con cui i due fratelli Bonaguida e Ventura dividono la torre di famiglia.

36. GARDONI, *Fra torri e "magna domus"*, p. 27.

37. ASE, *S. Lorenzo*, 1206 maggio 29 (cfr. in Appendice, doc. 7). Per i terreni cfr. ASE, *S. Lorenzo*, 1220 luglio 7; 1226 marzo 1 (cfr. in Appendice, doc. 11).

di aspri e duraturi contenziosi tra i due figli del giudice Guido: il già menzionato Ventura e Bonaguida. La natura dei conflitti per la divisione e l'uso degli spazi attigui alle loro abitazioni lascia pensare alla cura con cui erano controllati gli accessi alle torri: sia per quel che riguardava i diritti d'uso delle vie d'ingresso ai casamenti, sia per le più severe prescrizioni relative al divieto di aprire nuove porte durante gli scontri fra famiglie. In questo caso, come si evince da una causa discussa davanti ai giudici del Comune il 21 febbraio 1217<sup>38</sup>, il motivo del contendere era legato alla costruzione da parte di Ventura di una scala esterna al casamento comune contro il parere del fratello. Un evento che può apparire minore, ma che consente di penetrare nel vivo di quella trama di relazioni familiari e di interessi di gruppo così diversi e così vicini a quelli dei nostri giorni. E che produsse strascichi, malumori e azioni legali nel tempo, se ancora i nipoti del giudice, Guido del fu Bonaguida e Iacopo del fu Ventura nel 1245 erano in contrasto per la soluzione di quella vecchia controversia familiare<sup>39</sup>.

Le pergamene, una ventina circa, che ci hanno consentito di aprire uno spaccato sulla figura del giudice Guido e dei suoi discendenti sono conservate nel fondo *Diplomatico* del convento agostiniano di San Lorenzo. Difficile, almeno in questa sede, darne una spiegazione compiuta. Quel che è possibile dire si allinea con quanto era già stato tentato, qualche anno fa, da Renzo Nelli: in quell'occasione era stata formulata, infatti, sulla base di un'indagine prevalentemente statistica dell'archivio e di qualche carotaggio, l'ipotesi che gli «Agostiniani pistoiesi offrirono ai loro concittadini un vero e proprio servizio di custodia dei loro archivi personali»<sup>40</sup>. Un ruolo, peraltro, che dovette garantire ai frati di San Lorenzo una qualche fama in seno alla comunità urbana se, come è stato mostrato, vi ricorrevano anche personaggi dell'*élite* cittadina e uomini d'affari. Non è da escludere, pertanto, che gli eredi del nostro giudice, al momento in cui il convento mendicante assunse una diffusa autorità nella conservazione delle carte, vi

38. ASF, *S. Lorenzo*, 1217 febbraio 21, (cfr. in Appendice, doc. 10).

39. ASF, *S. Lorenzo*, 1245 novembre 28.

40. R. NELLI, *Il convento agostiniano di San Lorenzo a Pistoia: un «archivio» per la città?*, BSP, CV, 2003, pp. 87-99, p. 97.

abbiano fatto ricorso per depositare i loro documenti. Potrebbe essere quest'ultima una conferma, seppur indiretta, di quell'eminenza che la famiglia di Guido di Burnetto aveva raggiunto in seno alla società pistoiese dell'età comunale: accostabile, almeno in questo senso, a quelle di personaggi di spicco come Paolo del fu ser Gerino, come ser Simone di Bertello, come messer Gualfredo di Vanni di Reale Reali<sup>41</sup>. Tutti esponenti di gruppi familiari che, per ragioni diverse, per la tutela dei loro patrimoni e dei loro affari avevano maturato una piena consapevolezza del valore della scrittura, del documento e delle sue pratiche di conservazione. Un'*élite* della cultura archivistica di età comunale alla quale non sembra inopportuno inscrivere anche il nostro gruppo familiare.

Il giudice Guido di Burnetto costituisce l'esito di una parabola sociale e professionale paradigmatica. Le sue origini, la sua professione, la sua scalata sociale rappresentano un modello significativo dei parametri sociali di fine secolo XII. Guido che era nato intorno alla metà del secolo, figlio – con tutta probabilità – di un uomo di fede della cerchia vassallatica guidinga era poi riuscito ad avviare un processo di promozione sociale attraverso lo studio del diritto e una carriera tutta cittadina da giudice. Una carriera importante che sarebbe proseguita fino al secondo decennio del Duecento e che avrebbe consentito lui di mantenere forti legami con la terra e i suoi proventi e, soprattutto, con i circuiti sociali di quell'*élite* signorile che ne avrebbe addirittura agevolato l'inserimento urbano<sup>42</sup>. I conti Guidi sembrano, paradossalmente, essere alle origini delle sue fortune: una grande famiglia dell'aristocrazia rurale toscana avrebbe garantito ad un membro della sua cerchia vassallatica le condizioni per un salto di qualità verso la vita cittadina, verso nuovi modi di pensare e di vivere la ricchezza, di intendere lo *status*, di esprimere l'eminenza sociale.

---

41. *Ibidem*, pp. 95 sgg.

42. Il giudice Guidone del fu Burnetto compare per la prima volta come defunto, in relazione alla qualifica del figlio Bonaguida, indicato in un atto del 1216 come *Bonaguida quondam Guidoni iudicis* (ASF, S. Lorenzo, 1216 ottobre 25). Elemento che lascia pensare che la morte del giudice fosse avvenuta poco prima, almeno in quel torno di anni dal momento che nell'unica attestazione precedente di cui si conservi memoria del 13 ottobre 1209 lo stesso Bonaguida era identificato con il patronimico «di Guidone» (ASF, S. Lorenzo, 1209 ottobre 13).

Quella di Guido di Burnetto è una storia paradigmatica che diventa paradigma di un modello sociale che s'impose nei decenni finali del secolo XII: un modello che a Pistoia assume un profilo composito urbano e rurale e che dalle fila della *militia*, seppur con origini e profili diversi, andò a costituire la trama sociale del ceto dirigente d'età consolare e podestarile.

Va notato che per la trascrizione dei documenti sono state seguite le norme normalmente adottate, senza lasciar pensare ai criteri propri di un'edizione critica. Sono state adottate alcune varianti: la *u* consonantica è stata resa con *v* secondo l'uso moderno, la *j* è stata resa con *i*, tranne nei casi in cui compare come ultima cifra romana dei numeri ordinali indicanti confini. I numeri romani sono stati resi in maiuscoletto tra due punti quando indicano le omine e le lire; in maiuscolo per la data. Per la punteggiatura si è fatto uso di quei pochi segni utili alla comprensione del testo.

## APPENDICE

1

1176 luglio 16, Pistoia

Gregorio del fu Roselmo investe per tenimento Guidone del fu Burnetto di un casamento con casa *et unum voitinum iuxta eandem casam* in porta Putida.

Originale in ASF, *Diplomatico, Convento di S. Lorenzo di Pistoia*. Pergamena di mm. 325 X 175, in ottimo stato di conservazione. Fa parte delle pergamene *Normali*, codice id. 00005990.

Regesto RCP; *Convento di S. Lorenzo*, a cura di P. Turi, 3, 1176 luglio 16.

In nomine Dei eterni. Anno ab eius nativitate millesimo centesimo septuagesimo sexto, indictione nona, XVII kalendas augusti. Constat Gregorium quondam Roselmi investisse et dedisse in tenimentum videlicet Guidoni iudici quondam Burnecti unum casamentum cum casa super se et unum voitinum iuxta eandem casam in porta Putida positum, pro servitio bonorum denariorum lucensium quas ab eo libras viginti et sex accepit. Et terrefinatur ab uno latere cum casa filiorum quondam Aldibrandini Guiducci; a secundo cum casa Paoli Scandore et cum turre de Carbonaticis; a tertio latere est murus civitatis et casa Venture quondam Bieci et curia comunalis; a quarto via publica. Eo vero federe ut ammodo una cum inferioribus et superioribus seu cum accessionibus et ingressibus suis in integrum predictum casamentum cum casa et voitino iuxta eandem casam posito ut superius describitur sit in Guidonis iudicis potestate eiusque heredum vel cui dederint, vendiderint, iudicaverint habendi, tenendi, possidendi, habitandi, habitare faciendi, hedificandi, et fructuandi. Et si ab intestato mortuus fuerit qui hoc tenimentum habuerit illi habeant et teneant qui ei iure successerint. Tantum est ut annuatim mense decenbri pensione dare debeant inde Archipresbitero quondam Casciori vel suis heredibus aut certo nuntio denarios tres bonorum lucensium et quattuor

denarios bonorum lucensium Miniato quondam Saraceni et filiarum<sup>a</sup>, filiabus quondam Bernardini vel eorum heredibus aut certo nuntio et non amplius. Et si hec pensio data et conservata fuerit et predictus Gregorius vel eius heredes suprascriptum Guidonem eiusque heredes vel cui dederint, vendiderint, iudicaverint de hoc tenimento litigaverint, molestaverint vel si ab omni persona eis non defenderint et non explicaverint tunc se componere et dare penam eis bonorum denariorum lucensium libras .LII. spoponderunt et obligaverunt insuper que in hoc brevi continentur firma et rata consistant. Actum in senodochio Sancti Bartholomei, ibique presentes Rubacastellus causidicus filius Carsedoni, Venisti quondam Arnolfori et Melliorellus filius Becci testes. Signum manus suprascripti Gregorii qui hoc tenimentum breve fieri rogavit.

Signum manus Deotifeci iudicis et sacri palatii nostrii hoc breve scribentis.

a) filiarum è sottolineato nel testo, con ogni probabilità con il valore di espunzione.

## 2

1176 agosto 5

Pistoia, in loco qui dicitur pratum de Plunte

Gregorio del fu Roselmo con la moglie investono in tenimento Guidone del fu Burnetto di un casamento con casa *et voitino* posto nella zona di porta Sant'Andrea.

Originale in ASE, *Diplomatico, Convento di S. Lorenzo di Pistoia*. Pergamena di mm. 390 x 190, in buono stato di conservazione. Fa parte delle pergamene *Normali*, codice id. 00005993.

Regesto in RCP; *Convento di S. Lorenzo*, a cura di P. Turi, 4, 1176 agosto 5.

In Christi nomine. Breve recordationis tenimenti qualiter factum est prope civitatem Pistoria, in loco qui dicitur pratum de Plunte, in bonorum presentia quorum inferius scripta ponuntur nomina. Gregorius filius quondam Rosselmi et Nichilia coniux eiusdem quondam Erigucii de Buiano cum consensu et licentia predicti viri sui et cum interrogatione Gerardi tabellionis in cuius et subscriptorum testium presentia confessa est se nullam a quopiam homine pati violentiam et nec a suprascripto viro suo set cum sua pura et integra bona voluntate comuniter et insimul predicti iugales

investiverunt et dederunt iure tenimenti Guidoni iudici filio quondam Burnetti, videlicet quoddam casamentum cum casa et voitino positum in civitate Pistoria, in porta Sancti Andree cum casamento et voitino, sunt fines: ab una parte casa filiorum quondam Ildibrandini Guiducii; a secunda casa Pauli et turris carbonatica et murus civitatis; a tertia casa Venture quondam Biekii et Ottolini quondam Otti et curia vicinalis; a quarta vero via decurrit. Predictum autem casamentum et casam et voitinum sicut superius legitur et inferius designabitur in integrum una cum inferioribus et superioribus seu cum accessibus et ingressibus suis set cum omni iure et actione sua predicti iugales comuniter et consentientes dederunt iure tenimentario et tradiderunt predicto Guidoni iudici pro servitio bonorum denariorum lucensium et pisanorum libras viginti sex quas ab eo acceperunt et predicta Nichilia habuit exinde solidos decem pro camaratico. Tali autem modo et ordine quod de cetero predictum tenimentum sit in potestate prescripti Guidonis iudicis et suorum heredum aut cui ipsi dederint, donaverint, audicaverint habendi, tenendi, possidendi, gubernandi, edificandi et edificare faciendi, usufructuandi et usufructuare faciendi. Et si ab intestato decesserit qui hoc tenimentum habuerit, illi habeant et teneant hoc tenimentum qui ei iure successerint. Tantum est quod annualiter in mense decembri predictus Guido vel eius hederes aut qui hoc tenimentum habuerit exinde predicto Gregorio vel suis heredibus aut illis personis quibus ipse reddebat solam pensionem septem honorum denariorum lucensium et pisanorum reddere debeant et non amplius; et si hec sola pensio sic data et annualiter soluta eis fuerit et ipsi exinde predictum Guidonem molestaverint vel suos heredes aut cui ipsi dederint, donaverint, iudicaverint vel qui per successionem habuerint aut si aliquid amplius eis superproposuerint vel si eis retolli vel subtrahi quolibet ingenio quisierint vel si ab omni persona predictum tenimentum sibi defendere ac disbrigare nequiverint. Tunc deinde predicti iugales sponponderunt et obligaverunt se suosque heredes componere atque dare penam eis quinquagintaduarum librarum bonorum denariorum lucensium et pisanorum.

Ibi quidem fuerunt rogati testes Medius, Villanus quondam Villanelli et Bonacius medicus et Tebaldus filius quondam Cicori et Francobus filius quondam [...].

Actum est hoc anno domini millesimo centesimo septuagesimo sexto, nonis augusti, indictione nona.

Signa ++ manuum predictorum iugalium qui hoc breve tenimenti fieri rogaverunt.

Ego Gerardus sacri palatii notarius et tabellio interfui et hoc breve tenimenti rogatu prescriptorum iugalium conscripsi et complevi.

1176 ottobre 1

Pistoia, *in curte ospitalis comitis*

Il conte Guido Guerra III dei conti Guidi infeuda al giudice Guido del fu Burnetto un casamento *cum provio et asio*, non lontano da porta Putida e che era stato detenuto da Gregorio e da suo padre Rosselino.

Originale in ASF, *Diplomatico, Convento di S. Lorenzo di Pistoia*. Pergamena di mm. 250 x 145, in buono stato di conservazione. Fa parte delle pergamene *Normali*, codice id. 00006000.

Regesto in RCP; *Convento di S. Lorenzo*, a cura di P. Turi, 5, 1176 ottobre 1.

In Christi nomine. Brevis notitia. Actum est in civitate Pistoria, in curte ospitalis comitis, presentia bonorum hominum quorum nomina inferius scripta ponuntur. Guido Guerra comes de Mudilliana et comes Tuscie investivit et dedit in feudum Guidonem iudicem quondam Burnecti filium, videlicet unum casamentum cum provio et asio ad ipsum casamentum pertinentem, positum parum longe a porta Putida; quod olim detinebatur per Gregorium et Rosselinum patrem eius, ab una parte est casamentum et casa predicti Guidonis; a secunda est casa Octolini et Fantonis quondam Biechi; a tertia est murus civitatis; a quarta est curte vicinalis. Unde dedit predictum casamentum predictus Guido iudex predicti comiti Guidi bonorum denariorum lucensium et pisanorum .xxv. solidos et denarios .vi.

Actum est in presentia Iacopi Ca[n]ti qui erat vicecomes predicti comitis et Ugolini vesconti qui erat vicecomes predicti comitis et Rugieri de Calenthano et Mattafelonis de Cerreto et Onorati et Gualgani fratres et filii Carfantonis et Niccolai quondam Benefeci et Iuncte filius Carbonis Martinachi et aliorum quam plurium. Anni Domini millesimo centesimo LXXVI, in kalendis octubris, indictione decima.

Predictus Iacopus misit predictum Guidonem in tenutam, per parabolam predicti comitis, videlicet de predicto casamento, in presentia Gualdulci filius Ferlecti et Senthanomi filius Guidi de Vergiole et Lambertucci et Pathi quondam Tingnosi et Saracini filius Baldiccionis et aliarum, anni Domini millesimo centesimo LXXVI, VII ydus octubris, indictione decima.

4

1176 ottobre 1  
Pistoia, *in porta Sancti Petri*

Il conte Guido Guerra III dei conti Guidi infeuda il giudice Guido del fu Burnetto di un casamento, *qui fuit cellarium comitisse Mactilde*, nei pressi di porta Putida.

Originale in ASE, *Diplomatico, Convento di San Lorenzo di Pistoia*. Pergamena di mm. 380 x 180, in buono stato di conservazione. Fa parte delle pergamane *Normali*, codice id. 00006001.

Regesto in RCP, *Convento di S. Lorenzo*, a cura di P. Turi, 6, 1176 ottobre 1.

In Christi nomine. Brevis notitia. Actum est in civitate Pistoria, in porta Sancti Petri in curte ospitalis comitis, presentia Iacopi Canti vicecomes comitis, Guidonis et Ugolini vesconti de Greti et Rugieri de Calenthano et Mactafeloni de Cerreto et Onorati et Gualgani fratres et filii Carfantonis et Nicolai quondam Benefeci et Iuncte filius Carbonis Martinachi. Guido Guerra comes de Mudilliana et comes Tuscie investivit et dedit in feudum Guidoni iudici quondam Burnecti, videlicet unum casamentum qui fuit cellarium comitisse Mactilde cum curte que est ante predictum casamentum et cum provio et asio ad ipsum casamentum et curtem pertinentes; quod casamentum et curte est positum prope portam que dicitur Putida, ab una parte est casamentum predicti Guidonis iudicis; a secunda est casa Octolini et Venture; a tertia est murus civitatis. Unde dedit predictus Guido iudex predicti comitis Guidonis servitium bonorum denariorum lucensium et pisanorum .xxv. solidos et denarios .vi. Anni Domini millesimo CLXXVI, in kalendis octubris, indictione decima.

Predictus Iacopus misit in tenutam Guidonem iudicem de predicto casamento et curte per parabolam predicti comitis, in presentia Gualdulci filius Ferlecti et Senthanomi filius Guidi et Lambertucci et Pathi quondam Tingnosi et Saracini filius Baldiccionis et aliarum, VII ydus octubris, indictione X.

5

1177 giugno 8  
Pistoia, *in porta Sancti Andree*

Gregorio del fu Roselmo e la moglie Nichilia concedono in tenimento al giudice Guido del fu Burnetto un casamento *cum casa et unum voitinum* nei pressi di porta Sant'Andrea.

Originale in ASF, *Diplomatico, Convento di S. Lorenzo di Pistoia*. Pergamena di mm. 460 x 190. Fa parte delle pergamene *Normali*, codice id. 00006041.

Regesto in RCP, *Convento di S. Lorenzo*, a cura di P. Turi, 7, 1177 giugno 8.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi Dei eterni. Anno ab eius nativitate millesimo centesimo septuagesimo septimo, indictione decima, VI idus iunii. Constat Gregorium quondam Ruselmi et Nichiliam iugalis, iugali suo sibi consentiente, unam cum notitia Deotifeci iudicis et testium sua spontanea voluntate asque violentia, comuniter et insimul investisse quidem et dedisse in tenimentum Guidoni iudici quondam Burnecti, videlicet unum casamentum cum casa et unum voitinum iuxta eandem casam in porta Sancti Andree positum, pro servitio bonorum denariorum lucensium et pisanorum quas ab eo libras viginti et septem acceperunt. Et terrefinatur ab uno latere cum casa filiorum quondam Aldibrandini Guiducci; a secundo cum casa Pauli Scandule et cum turre de Carbonaticis; a tertio latere est murus civitatis et casa Venture quondam Bieci et curia comunalis; a quarto via publica. Eo vero federe ut ammodo unam cum inferioribus et superioribus seu cum accessionibus et ingressibus suis in integrum predictum casamentum cum casa et voitino iuxta eandem casam posito, ut superius describitur, sit in Guidonis iudicis potestate eiusque heredum vel cui dederint, vendiderint, iudicaverint habendi, tenendi, possidenti, hedificandi, hedificare faciendi, habitandi et fructuandi. Et si ab intestato decesserit ei iure succedentes habeant et teneant hoc tenimentum tantum est ut annuatim mense decembri pensione dare debeant inde Archipresbitero quondam Casciori vel suis heredibus aut certo nuntio denarios tres bonorum lucensium et quattuor denarios bonorum lucensium, Miniato quondam Saraceni et filiabus quondam Bernardini vel eorum heredibus aut certo nuntio et non amplius. Et si hec pensio data et conservata fuerit et predicti iugales vel<sup>a</sup> eorum heredes suprascriptum Guidonem eiusque heredes vel

a) vel è ripetuto due volte.

cui dederint, vendiderint, iudicaverint inde litigaverint, molestaverint et si ab omni persona eis non defenderint et non explicaverint tunc se componere et dare penam eis bonorum denariorum lucensium .LIIII<sup>of</sup>. sponderunt et obligaverunt. Insuper que in hoc brevi continentur firma et rata consistant ad hec iam dicta Nichilia renuntiavit omni iuri suo et actioni. Actum in porta Sancti Andree, ibique presentes Dalotus quondam Guidi, Liete, Melior Ingelmerii, Martinellus Angiorelli et Clericus Verrini testes.

Signa ++ manuum suprascriptorum iugalium qui hoc tenimenti breve fieri rogavere et vir uxori consensit.

Signum manus Deotifeci iudicis et sacri palatii notarii hoc breve scribentis.

6

1191 agosto 26

Pistoia, in porta Sancti Andree

Travaglio del fu Salomone concede *in dotem inextimatum* al giudice Guidone del fu Burnetto, ricevente in nome del figlio Ventura, tutte le terre e i beni in suo possesso nella zona di Popiglio.

Originale in ASF, *Diplomatico, Convento di S. Lorenzo di Pistoia*. Pergamena di mm. 415 x 185, in buono stato di conservazione. Fa parte delle pergamene *Normali*, codice id. 00006825.

Regesto in RCP, *Convento di S. Lorenzo*, a cura di P. Turi, 13, 1191 agosto 26.

In Christi nomine. Anno eius MCLXXXI, VII kalendas septembris, indictione VIII, in civitate Pistoria, in porta Sancti Andree, presentia Rugerii quondam Boni et Spectaregis quondam Rossi et Paganelli quondam Viviani et Benedicti Perini et Rufini quondam Ramelle. Travallius quondam Salomonis de Pupillio dedit in dotem inextimatum Guidoni iudici filio quondam Burnetti, recipienti pro filio suo Ventura, scilicet omnes res et bona quas et que ipse Travallius aut aliquis pro eo habet vel tenet vel habere aut tenere videtur et in antea habebit et habere vel tenere videbitur et que ei pertinent et pertinere videntur et in posterum pertinebunt et pertinere videbuntur ubicumque sunt et poterunt inveniri terras dedit vineas, casas et casamenta, massaritias, homines, agricolas, dominia, placita et districtus, iurisdictiones, mobilia omnia, servos et ancillas, castagneta, redditus et pensiones, actiones et iura et quicquid est aut esse videtur omnia in integrum una cum inferioribus et superioribus et cum accessibus et ingressibus et

omnibus pertinentiis suis, et proprietate et omni iure et actione retinuit tamen sibi et uxori sue donec vixit usufructum de rebus immobilibus et hominibus et massaritiis in funere autem suo retinuit sibi potestatem iudicandi pro anima sua et uxoris sue sex libras et non plus. Et ut liceat ei et uxori eius intrare in locum religiosum et dedicare se donare ibi et offerre ibi de predictis bonis, de voluntate predicti Venture et uxoris eiusdem Venture, licentiam quo ei prestatit ingrediendi in possessione predictorum bonorum sua auctoritate ut omni de cetero tempore habeant omnia predicta bona teneant et possideant et quicquid voluerint minus faciant sine ulla predicti Travallii contradictione; predictus Ventura et Markese et heredes et is cui ipsi dederint vel habere decreverint reservato ipsi Travallio et uxori predicto usufructu sicut supradicitur predicta ergo bona eis ab omni persona defendere promisit et se ac suos heredes obligavit predictus Travallius et qui eos exinde non litigabant nel aliquid ex predictis eis retollerint nec subtraxerint que omnia si non observaverint spondit Travallius et obligavit se et suos heredes componere et dare eis duplam omnium predictorum in simili loco sub extimatione qualiter tunc fuerit et tali ordine hec omnia scribi rogavit predictus Travallius.

Ego Gerardus notarius domini Frederici imperatoris interfui et hec omnia scripsi rogatu Travallii.

7

1206 maggio 29  
Pistoia, *in porta Lucensis*

Tommasino del fu Giunta vende e concede a Ventura di Guido giudice un casamento, con tutte le sue pertinenze nella parrocchia di San Giusto.

Originale in ASE, *Diplomatico, Convento di S. Lorenzo di Pistoia*. Pergamena di mm. 270 x 150, in buono stato di conservazione. Fa parte delle pergamene *Normali*, codice id. 00008063.

In Christi nomine Dei eterni. Anno ab eius nativitate millesimo CCVI, indictione VIII, quarto kalendas iunii. Actum Pistorie, in porta Lucensis, presentia Dimeldiedi quondam Allexini et Mercati quondam Credi et Arrigi quondam Nigri. Tommasinus quondam Iunte vendidit et tradidit iure tenimenti Venture filio Guidi iudicis, videlicet unum casamentum cum omnibus pertinentiis suis positum Pistorie in parrochia Sancti Iusti, cui sunt fines: ab una parte filiorum quondam Dinascosi et a secunda via et a tertia

curia vicinalis et a quarta filiorum quondam Ogicionis et Bonifatii quondam Ottolini pro servitia bonorum denariorum pisanorum libras .iiii. quas ab eo receptas licentiam et potestatem ei presitit ingrediendi in possessione predicte rei et venditionis sua auctoritate predictam ergo rem ab omni personam defendere et exbrigare cum suis expensis promisit dictus Tomasanus et quod illam eis non retollerint, nec subtraxerint, nec eis exinde litigaverunt. Que omnia predicta si non observaverint spopondit et obligavit se et suos heredes componere et dare eis penam bonorum denariorum pisanorum libras .viii. et pena soluta et omnia predicta firma et rata consistant cum sua pena et obligatione durante tantum est ut per omnem annum, mense decembris exinde reddere debeat dictus Ventura et eius heredes et his quibus ipsi dederint filiis quondam Ogicionis denarios VIII bonos pisanorum et nec amplius.

Ego Bonensegna domini imperatoris Henrici notarius interfui et conscripsi et publicavi.

8

1208 dicembre 18  
Pistoia, *in taverna*

Bonomo del fu Baldinello da Popiglio dichiara, di sua spontanea volontà, di essere un colono di Ventura del fu Guidone e di sua moglie, figlia del fu Travaglio. Dichiara, inoltre, di abitare in una casa che aveva venduto a Pepo da Popiglio.

Originale in ASF, *Diplomatico, Convento di S. Lorenzo di Pistoia*. Pergamena di mm. 215 x 110, in buono stato di conservazione. Fa parte delle pergamene *Normali*, codice id. 00008278.

In Christi nomine. Anno eius MCCVIII, XV kalendas ianuarii, indictione XII. Actum Pistorie, in taverna, presentia Riccomanni quondam Bonacii et Guardardi quondam Mainetti et Ugolini filii Rainaldi et Bonati quondam Rainonis. Bonomo de Pupilio quondam Baldinelli confessus fuit, sua sponte sine vis et coactione, quod ipse morabatur et stabat pro homine et habitante et colono Venture filii Guidonis iudicis et uxoris eius filie quondam Travallii, in domo illa posita in Pupillio quam ipse Bonomo vendiderat Pepo de Popilio et modo cum emerit id Bonomo quondam domum positam in Pupilio a muliere quadam que vocatur Imperialis, confessus fuit sua sponte ac dixit se debere et velle eodem modo ibi stare et morari pro homine et

habitante et colono dicti Venture eiusque uxoris filie quondam Travallii sicut in predicta domo quam vendidit Pepo morabatur et sunt fines domus empte ab Imperiali ab una parte; domus Iohannis Leoli a secunda; Abandonati a tertia et quarta via.

Vethosus apostolice sedis notarius atque tabellio interfuit et hec omnia derogatu dicti Bonomi et Venture scribens et publicavit.

9

1209 settembre 30, Casale

Roberto del fu Bacarello e suo figlio Magalotto vendono a Ventura di Guidone giudice un pezzo di terra a Casale, in località Camaiano, con un edificio annesso e tutte le sue pertinenze.

Originale in ASE, *Diplomatico, Convento di S. Lorenzo di Pistoia*. Pergamena di mm. 250 x 115, in buono stato di conservazione. Fa parte delle pergamene *Normali*, codice id. 00008359.

In nomine Domini aeterni et sunt anni eius millesimo CCVIII pridie kalendas octubris, indictione XIII. Actum ad Casale, presentia Bonaccursi et Riccardini fratrem filii quondam Allexii et Corsi quondam Boche et Paris quondam Signorecti et Melioris quondam Archeruoli. Rubertus quondam Bacarelli et Magalactus filius eius comuniter et insumul vendiderunt et iure proprietatis tradiderunt Venture filio Guidonis iudicis, videlicet unum petium terre positum ad Casalem, in loco Camiano cum hedificio et omnibus suis pertinentiis et cum omni iure et actione sua; fines ei sunt ab una parte Guidi quondam Ma[ti]nelli; a secunda filii quondam Vignuoli; a tertia Ranbocti quondam Rustici; a quarta via. Dominium exinde in emptorem et eius heredes et cui dederit plenarie transtulerunt et concesserunt cuius rei et venditionis causa .XVIII. libras bonorum denariorum pisanorum nomine pretii ab eo acceperunt, ut confessi fuerunt, licentiam ei prestiterunt ingrediendi in possessionem predictae venditionis sua auctoritate. Quam si quidem venditionem de cetero firmam semper et ratam habere et ipsam emptori et eius heredibus et cui dederint ab omni persona defendere et exbrigare ac totius cause, honera et advocatorum subire firmiter promiserunt, alioquin obligaverunt se ac eorum heredes componere et dare eis hanc venditionem duplam ibi vel in consimili loco sub extimatione generalis tunc iuste facta fuerit iamdicto emptori et cui dederit remissa modis omnibus denunciandi

licentia et renuntiaverunt omni iuri et exceptioni legumque auxilio quibus umquam sese ab aliquibus predictorum aliquo modo certum (?) posset et Guarinus filius eius huic parabolam dedit et assensum praebuilt.

Albertus notarius domini Henrici imperatoris interfuit et hanc vendictionis cartam et omnia predicta rogavit fideliter scripsit et publicavit.

10

1217 febbraio 21

Pistoia, in domo Rainaldi Guastavillani

I fratelli Bonaventura e Bonaguida, figli del fu Guidone giudice, ricorrono alla giustizia comunale per una lite relativa ad un casamento comune. La lite era scaturita per la costruzione di una scala da parte di Bonaguida, in uno spazio attiguo al casamento, contro il parere di Bonaventura.

Originale in ASF, *Diplomatico, Convento di S. Lorenzo di Pistoia*. Pergamena di mm. 280 x 125, in buono stato di conservazione. Fa parte delle pergamene *Normali*, codice id. 00009178.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi Dei eterni. Anno Dominice nativitatis MCCXVII, VIII kalendas martii, indictione V. Bonaventura et Bonaguida fratres filii quondam Guidonis iudicis habent unum casamentum seu voitinum comunem post domos dictorum fratrum positum, super quo sive de quo litem coram iudicibus causarum pistoriensis, scilicet coram domino Bartholo et Clarito ad invicem movebant. Nam dictus Bonaguida in predicto voitino comune scalam edificaverat, Bonaventura nolente. Unde memoratus Bonaventura nolebat quod scala illa maneret ibi, nisi ex sua procederet voluntate, nec etiam ipsam scalam dictus Bonaguida ipso Bonaventura nolente de iure poterat ibi tenere. Unde prefatus Bonaguida dixit in iure, coram iudicibus memoratis, quod volebat inde manere ad libitum et voluntatem suprascripti Bonaventure asserens ac promittens eidem Bonaventure elevare scalam predictam de voitino predicto quandocumque placuerit ipsi Bonaventure sine placitu et molestia, salvis tamen rationibus utriusque quas ipsi fratres habent in voitino seu casamento predicto. Actum Pistoria, in domo Rainaldi Guastavillani, presentia Upithini de Piteccio, Martini Innastiati et Pace quondam Soldi et aliorum.

Ego Clarus sacri palatii notarius atque tabellio predictis interfui et omnia suprascripta mandato dictorum iudicum fideliter scribens publice consignavi.

11

1226 marzo 1

Pistoia, *apud domum filiorum Accurri*

Il podestà di Pistoia *Ardicus de Pusterla* vende a Ventura del fu Guido, giudice, un terreno di quindici braccia e mezzo dove sorgevano le mura vecchie della città e al confine con i beni di famiglia dello stesso Ventura.

Originale in ASF, *Diplomatico, Convento di S. Lorenzo di Pistoia*. Pergamena di mm. 360 x 145, in buono stato di conservazione. Fa parte delle pergamene *Normali*, codice id. 00010313.

In Christi nomine amen. Dominus Ardicus de Pusterla Pistoriensis potestas, de voluntate suorum consiliariorum, ut continebatur in summa scripta manu mei Bonaiuncte notario vice et nomine comunis Pistorii, vendidit iure proprietatis Venture quondam Guidi iudicis, videlicet .xv. brachia et medium terreni seu fundamenti super quo fuit olim murum vetus civitatis veteris Pistorii, fines ipsius terreni seu fundamenti ab una fovee seu ripa veteris civitatis; a secunda ipsius emptoris; a III turre Carbonatica; a quarta Ugolini Bonecti in integrum una cum inferioribus et superioribus, accessibus et ingressibus et pertinentiis suis omnibus, licentiam quoque eidem Venture prestitit intrandi in tenutam dicte rei sua auctoritate ad faciendum inde iure proprii quicquid facere voluerit. Quare confessus fuit Gerardus Genovesi, procurator comunis Pistorii, recepisse nomine pretii vice et nomine dicti comunis ab ipso Ventura octo libras minus V solidos bonorum denariorum pisanorum renuntians exceptioni non numerati et non sibi soluti pretii. Quam venditionem promisit predicto comune semper firmam et ratam habere et contra non vertere vel agere nec agenti contra assensum (plebere) et ipsam venditionem ab omni persona et loco expensis comunis defendere et exbrigare et omnem dampnum et expensas firmiter resarcire promisit, alioquin promisit et convenite idem Venture dare et solvere nomine petie .xv. libras et .x. solidos pisanorum et pena data et soluta et pene et promissio et omnia et singula suprascripta in sua permaneat firmitate, obligando exinde se et suos successores et bona ipsius comunis et dictum comune Venture suprascripto, salvo comuni Pistorii foveis veteribus civitatis et omni eo quod extra dictum terrenum seu fundamentum muri Pistorii. Actum Pistoria, apud domum filiorum Accurri. Anno Domini millesimo CCXXVI, indictione XIII, die kalendas martii, presentibus

Manfledo notario, Rinforthato iudice et Squarcia notario filio Franceschi, testes ad hec rogati.

Summa vero consilii decreti per dominos Nicolaum iudicem, Rainerium Malencalci, Rainerium Cancellarii, Berlingerium Honorati, Bartromeum iudicem, Ubertum Rainerii et Guidum Melanesi est quod quilibet habens vel possides de muris veteribus civitatis, ubi fuerunt ipsi muri vel murus vetus solvat comuni de quolibet brachio .x. solidos, secundo nonas februarii.

Summa consilii decreti per dominos Rinforthatum iudicem, Guidum Gerardi et Iacobum Saracini est quod potestas possit facere cartulas vendictionis num illius personis qui debent solvere comuni Pistorii .x. solidos per brachium de muro civitatis, sine summa consilii habiti secundo nonas februarii et in ipsis cartulis contineatur quod potestas retinet sibi pro ipso comune foveas et et ea que sunt extra muros veteres civitatis, die kalendas martii.

Ego Bonaiuncta quondam Callugii iudex ordinarius aule imperialis atque notarius et non scriba comunis predictus omnibus interfui et hec omnia mandato potestatis iamdicte fideliter scribens in publicum redegi.